

COMUNE DI PROVVIDENTI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Modificato ed integrato ai sensi dei D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e 28.12.1993 n. 566)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16.10.2001

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3 – FUNZIONARIO ESPONSABILE
- ART. 4 – OGGETTO DELLA TASSA
- ART. 5 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
- ART. 6 – DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI

- ART. 7 – DOMANDA DI CONCESSIONE
- ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 9 – AUTORIZZAZIONE
- ART. 10 – DISCIPLINARE
- ART. 11 – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI – DIRITTI DI TERZI
- ART. 12 – REVOCA DELLE CONCESSIONI
- ART. 13 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 14 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
- ART. 15 – NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
- ART. 16 – OCCUPAZIONE ABUSIVE
- ART. 17 – PASSI CARRABILI – ACCESSI
- ART. 18 – ACCESSI NON TASSABILI

CAPO III – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- ART. 19 – OCCUPAZIONI PERMANENTI DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
- ART. 20 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
- ART. 21 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE DELLA TASSA
- ART. 22 – ABBONAMENTI
- ART. 23 – ESENZIONI

CAPO IV

- ART. 24 – TARIFFE
- ART. 25 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO
- ART. 26 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI

CAPO V – CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 27 – CONTENZIOSO
- ART. 28 – SANZIONI A CARICO DEI CONTRAVVENTORI
- ART. 29 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
- ART. 30 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I NORME GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della "Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche" di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs. e dalle disposizioni correttive contenute nel D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art.52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda specializzata;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto ed il capitolato.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta del servizio la Giunta Municipale designa il funzionario responsabile di cui all'art. 53 del d.lgs. 15.11.1993, n. 507 a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazioni", dovranno essere numerati, un originale, munito degli estremi della notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Municipale.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette a tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow, windows e simili di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Sono parimenti soggette a tassa le occupazioni praticate nelle traverse interne delle strade statali, se alla loro manutenzione provvede il Comune.

4. Non sono soggette a tassa le occupazioni di aree costituenti beni patrimoniali del Comune, a meno che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.

5. Le occupazioni soggette a tassa non devono intralciare il traffico degli autoveicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolare o impedendo l'accesso alle case private, negozi, edifici o stabilimenti pubblici o privati.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare della concessione o occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 6

DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni, ai soli fini dell'applicazione della tassa, si distinguono in permanenti e temporanee.

2. Le occupazioni di durata inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

CAPO II
NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI

ART. 7

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata da tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, etc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giuochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste temporanee, decide la sorte.
5. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o interrogazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di altri 30 giorni.

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, in particolare circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 9

AUTORIZZAZIONE

1. Salvo, quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dei successivi commi 3 e 4 l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
4. Per l'occupazione di marciapiede, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 10

DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 8 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella licenza;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e dalle consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) di curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa presso la tesoreria comunale o presso altro ufficio comunale;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti ed in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione e con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 11

LICENZE ED AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI – DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 12

REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi indennità.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

7. Per effetto del provvedimento di revoca il concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

ART. 13

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì in decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o al patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
3. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente articolo 13.

ART. 14

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragione di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3^a comma del precedente articolo 13.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad obbedire all'ordine emanato, né l'appaltatore, in caso di gestione in appalto, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, l'appaltatore, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

ART. 15

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore dagli usi e consuetudini, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune e da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi.
 - e) Collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario a di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità ne

abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di disporre tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare, in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 16

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione e revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, si di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa delle proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART. 17

PASSI CARRABILI - ACCESSI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, comma 4 e 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Essa va commisurata alla reale superficie occupata in mq. Ed è la risultante dell'apertura del passo carrabile per la loro profondità del marciapiede o di altri manufatti. Sono da considerare passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Pertanto ai fini della tassazione, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile. L'occupazione, inoltre, deve avere come sua caratteristica essenziale l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ciò significa che non sussiste il presupposto impositivo, ove non sia possibile individuare, da un punto di vista strutturale, una tale occupazione. Va, ancora aggiunto, che, ai fini della tassazione, per manufatto deve intendersi un'opera costruita con la specifica finalità di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Detto manufatto deve insistere sul suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio. Da quanto innanzi esposto, discende che non danno luogo ad applicazione della tassa le semplici coperture con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito. Non danno altresì, luogo ad applicazione della tassa le coperture dei fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività generalizzata; sono, invece, tassabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi per i fini di cui sopra; in questo caso, ovviamente, il manufatto tassabile è solo lo smusso.

ART. 18

ACCESSI NON TASSABILI

1. L'applicazione della tassa non comprende i portoni e gli altri accessi che si aprono direttamente sulla pubblica via quando manchi qualunque segno visibile che presupponga l'occupazione di suolo pubblico.

CAPO III
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 19

OCCUPAZIONI PERMANENTI DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 5 devono presentare al Comune, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale di realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune.
3. Per le occupazioni di suolo e sottosuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo del versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 20

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto agli agenti comunali e sempre con appositi bollettari a madre e figlia, numerati, vidimati prima dell'uso, nel rispetto delle norme generali e speciali sulla tenuta della contabilità comunale.
2. Le somme riscosse a mezzo degli agenti comunali dovranno essere versate alla tesoreria comunale entro il giorno 5 del mese successivo.
3. La numerazione dei bollettari e delle bollette è unica e progressiva per ciascun esercizio finanziario e di essi è tenuta apposita contabilità in un registro di carico e scarico depositato presso la ragioneria del Comune. Le bollette rilasciate dagli agenti servono, oltre che di quietanza della tassa pagata, anche come concessione del diritto di occupazione; i concessionari sono tenuti a conservare le bollette e ad esibire ad ogni richiesta agli agenti e funzionari del Comune o della forza pubblica.

4. Tutti i registri e bollettari ultimati devono essere depositati nell'archivio comunale entro trenta giorni dalla loro ultimazione e restano a disposizione degli incaricati o dell'appaltatore per eventuali consultazioni. Alla fine di ciascun anno e della gestione il numero dei bollettari deve corrispondere al numero di quelli prelevati secondo il predetto registro di carico e scarico.

ART. 21

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di successiva effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'Ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuta essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 2,5 % per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 22

ABBONAMENTI

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese e o che si verificano con carattere ricorrente, possono essere stipulate, con gli interessati apposite convenzioni a tariffa ridotta del 50 %.

2. Nel caso di risoluzione coattiva o bonaria del contratto di appalto, tutti i contratti di abbonamento stipulati si intendono rescissi di diritto, restando libera l'Amministrazione di concedere lo stesso suolo ad altre persone o di destinarlo ad altri usi.

3. Gli abbonamenti, qualora non vi ostino ragioni di pubblico interesse, possono essere rinnovati con diritto di preferenza a favore dell'abbonato nei confronti degli altri richiedenti, su presentazione di apposita istanza almeno tre mesi prima della loro scadenza.

4. Le domande presentate dopo tale termine non danno diritto di preferenza.

5. Le occupazioni in abbonamento sono autorizzate dal Sindaco e la tassa è pagata presso la tesoreria comunale.

6. Gli spazi da assegnarsi in abbonamento non potranno comprendere tutte le aree disponibili dovendosi riservare, per ogni via o piazza, una certa superficie sufficiente alla libera concorrenza del commercio ambulante e delle occupazioni occasionali.

ART. 23
ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lett. c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni di fermata e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati durante le soste nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione al Comune ed alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a portatori di handicaps.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO IV

ART. 24 TARIFFE

1. Per ogni occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni e le riduzioni previste dal richiamato Decreto Legislativo e delle disposizioni correttive contenute nel D.Lgs. n. 28 dicembre 1993, n. 566.
2. Un esemplare di tariffario deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993, per le occupazioni temporanee relative a periodi superiori a 14 giorni e inferiori ad un mese viene concessa una riduzione della tariffa del 25%.
4. La determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione viene effettuata, in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria. Ed in particolare nelle 12 ore (dalle 8 alle 20) per i parcometri;
5. Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs. n. 507/1993, vengono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni:
 - a) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, c.4) - maggiorazione del 50%;
 - b) Occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo [art. 44, comma 1 lett. c) e art. 45, comma 2 lett. c)] – riduzione del 50%;
 - c) Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale su una superficie massima fino a 10 mq. (art. 44, comma 8) – riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione prevista dalla disciplina dei passi carrabili. (L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%);
 - d) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9) – riduzione del 40% della tariffa ordinaria cumulabile alla riduzione del 50% prevista per la disciplina per i passi carrabili;
 - e) Passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburanti (art. 44, comma 10) – riduzione del 10% cumulabile con la riduzione del 50% prevista per i passi carrabili;
 - f) Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, comma 6) (Parcometri) – riduzione del 52% della tariffa ordinaria;
 - g) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, comma 6-bis) – riduzione del 50% della tariffa ordinaria;
 - h) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, le tariffe ordinarie, sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50%;
 - i) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
6. Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti (art.42, comma 5, primo periodo), vengono calcolate in ragione del 10%.

ART. 25

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale l'occupazione stradale, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 24 saranno classificate in categorie. Sentita la Commissione Edilizia, con apposita deliberazione consiliare.
2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 26

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburante e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zona con apposita deliberazione consiliare.

CAPO V
CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega del Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 28
SANZIONI A CARICO DEI CONTRAVVENTORI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 10% dell'ammontare della tassa e della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5% per ogni semestre compiuto.

ART. 29
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 30
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 31
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo regionale (Co.Re.Co) e le sua ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'Albo Pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.